



**CAPITOLATO D'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VOTIVA NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO
(CAPOLUOGO E FRAZIONI)**

Giugno 2017

Art. 1- OGGETTO D'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e votiva sul territorio del Comune di Collalto Sabino (Capoluogo e frazioni), ivi compreso il funzionamento dei relativi quadri di comando.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare annuo dell'appalto sarà di € 3.750,00 (*tremilasettecentocinquanta/00*) I.V.A. esclusa. Il canone dell'appalto costituisce il corrispettivo di qualsiasi prestazione inerente la manutenzione degli impianti nel loro complesso salvo quanto previsto al successivo art. 8 ultimo comma. Detto corrispettivo resta fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto. Il corrispettivo dovuto sarà erogato a rate semestrali posticipate, dietro presentazione di apposite fatture. Il corrispettivo annuo sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT.

Art. 3 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b del D. Lgs. n.50/2016. Il rappresentante legale dovrà far pervenire la propria accettazione dei termini e condizioni previste dal presente capitolato unitamente ai documenti sotto specificati, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, a mezzo posta elettronica certificata o direttamente all'ufficio protocollo del Comune in modo che pervengano alla sede del comune di Collalto Sabino:

A) Lettera di accettazione dell'appalto redatta in carta libera in quanto esente

B) Documentazione

1- Una dichiarazione, pena esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante o amministratore della impresa appaltatrice con allegata copia del documento di riconoscimento, con la quale si attesti:

- Di essersi recato sui luoghi e di aver preso visione delle reti e degli impianti oggetto del servizio in appalto, e di avere acquisito ogni utile elemento per l'accettazione dell'appalto,
- Di essere iscritta all'Albo Provinciale della C.C.I.A.A. per la categoria del servizio oggetto dell'appalto;
- Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali non esiste in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- Che nei suoi confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari;
- Che nell'esercizio della propria attività non ha commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicataria;
- Che in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
- Che in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- Che non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire le predette informazioni.

2- L'accettazione deve essere corredata dalla prova della costituzione della cauzione definitiva di € 1.125,00 (*millecentoventicinque/00*) pari al 10% dell'importo dell'appalto costituita da: fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., ovvero assegno circolare emesso a favore del Comune di Collalto Sabino.

Art. 4- DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto sarà di mesi 36 (*trentasei*) e non rinnovabile tacitamente.

Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante nel caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze, formalmente contestate e le cui controdeduzioni siano ritenute insufficienti, ed in tutti i casi previsti dalla leggi vigenti in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice dovrà disporre di propria sede, munita di telefono e fax, in funzione dalle ore 8.00 alle ore 20.00, esclusi i giorni festivi.

L'impresa appaltatrice dovrà, comunque, rendersi reperibile tramite chiamata telefonica e/o comunicazione via Fax, e disponibile di notte e nei giorni festivi per casi urgenti di pronto intervento, come la caduta di fili in tensione o di sostegni, o per casi che possano far sorgere pericolo per la pubblica incolumità.

Il servizio dovrà essere espletato dall'appaltatore con mezzi propri e proprio personale.

Art. 7 - COMPITI DELL'APPALTATORE

Il servizio appaltato comprende

- a) La manutenzione e il mantenimento in stato di perfetta efficienza dell'impianto di illuminazione pubblica e votiva ed i relativi quadri di comando;
- b) La manutenzione degli apparecchi automatici per l'accensione e spegnimento della luce elettrica;
- c) La pulizia dei corpi illuminanti (plafoniere e lampade votive);
- d) Il controllo e la revisione periodica con cadenza quindicinale delle lampade, dei reattori, dei accenditori, degli isolatori, dei cavi elettrici e dei singoli apparecchi. L'esito dei controlli e delle verifiche dovrà essere comunicato per iscritto e tempestivamente all'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Collalto Sabino;
- e) La sostituzione delle lampade spente per ogni e qualsiasi ragione, nonché la sostituzione di tutti i materiali descritti al precedente punto d);
- f) Gli interventi urgenti per eliminare e prevenire danni alla pubblica incolumità;
- g) La manutenzione ordinaria degli impianti.

L'Amministrazione può autorizzare l'impresa appaltatrice ad eseguire i lavori non rientranti nell'appalto il cui importo non superi € 25.000,00 per ogni intervento.

Art. 8- TEMPI DI INTERVENTO

L'intervento richiesto di manutenzione ordinaria dovrà essere effettuato prima possibile e comunque non oltre 3 (tre) ore dal momento della richiesta di intervento telefonica o effettuata via fax, quando il tipo di rottura può produrre danni a persone e/o ingenerare pericolo per la pubblica incolumità. L'intervento richiesto di manutenzione straordinaria dovrà essere effettuato prima possibile e comunque non oltre le 24 ore dal momento della richiesta di intervento telefonica o effettuata via fax, quando la rottura non produce gli effetti di cui sopra.

Art. 9 - SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALI

Tutte le attrezzature necessarie per la gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione e Votiva, sono a carico dell'appaltatore, il quale ha l'obbligo di servirsi di mezzi collaudati e dichiarati idonei. Tutti i materiali, forniti esclusivamente dal Comune di Collalto Sabino (salvo casi eccezionali e concordati), quali lampade, porta lampade, reattori, valvole, cavi, interruttori, etc. impiegabili nel servizio sono a carico del Comune concedente l'appalto.

Art. 10 - RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI

Alla sostituzione di lampade e portalampade e alle necessarie riparazioni dovrà provvedere direttamente l'appaltatore senza bisogno di apposita segnalazione, rientrando negli obblighi contrattuali la vigilanza su tutto l'impianto. In caso di segnalazioni di guasti da parte dell'Amministrazione, le necessarie sostituzioni o riparazioni dovranno avvenire nel termine di cui all'articolo 8 del presente capitolato. Il protrarsi oltre le tre ore delle prestazioni dovute, non dipendenti dalla mancanza di energia da dell'azienda erogatrice della corrente elettrica, dovrà essere motivatamente giustificato.

Art. 11 - POTENZA INSTALLATA

La potenza delle lampade funzionanti dovrà corrispondere al quadro di potenzialità installata e depositato presso il Comune di Collalto Sabino, che l'appaltatore controfirmerà contestualmente al contratto in segno di presa conoscenza ed accettazione. Non sarà consentito mutare la potenza dei singoli punti luce senza la preventiva autorizzazione del Comune di Collalto Sabino.

Art. 12 - VIGILANZA SULL'IMPIANTO

L'appaltatore vigila sulla perfetta funzionalità degli impianti, segnalando all'Amministrazione tutti i guasti e le irregolarità in grado di compromettere la pubblica incolumità, provvedendo contemporaneamente alle opportune riparazioni.

Art. 13 - REQUISITI PERSONALE IMPIEGATO

L'appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale qualificato tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo.

Art. 14 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali. Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il nuovo affidamento. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Art. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'impresa appaltatrice si obbliga ad assolvere, a sue spese, nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione dell'appalto tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge e contrattuali in materia di previdenza e assistenza sociale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di prevenzione contro degli infortuni stessi e di sicurezza e igiene sui posti di lavoro.

Art. 16 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e i cittadini.

Art. 17 - DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO

Dalle pattuizioni degli articoli precedenti si intendono escluse le sostituzioni e riparazioni che si rendessero necessarie a causa di danneggiamenti conseguenti ad atti vandalici, incidenti stradali, nonché il reintegro degli impianti e delle installazioni mancanti per il furto. Restano altresì escluse le riparazioni di guasti che si verificassero a seguito di eccezionali perturbazioni atmosferiche, di sommosse, etc. e comunque, per cause di forza maggiore. Il compenso per tali lavori sarà concordato tra le parti di volta in volta secondo equità.

Art. 18 - DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO

Dalle pattuizioni degli articoli precedenti si intendono escluse le sostituzioni e riparazioni che si rendessero necessarie a causa di danneggiamenti conseguenti ad atti vandalici, incidenti stradali, nonché il reintegro degli impianti e delle installazioni mancanti per il furto. Restano altresì escluse le riparazioni di guasti che si verificassero a seguito di eccezionali perturbazioni atmosferiche, di sommosse, etc. e comunque, per cause di forza maggiore. Il compenso per tali lavori sarà concordato tra le parti di volta in volta secondo equità.

Art. 19 - PENALITA'

Le inadempienze derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali il ritardo nella sostituzione delle lampade o nella riparazione di piccoli guasti o mancata accensione o spegnimento luci nelle ore previste ed altre simili infrazioni ritenute lievi a giudizio insindacabile dell'amministrazione, comporteranno l'applicazione di una penalità di € 26,00 (euro ventisei/00), oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati o degli obblighi non adempiuti.

Art. 20 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Quando il Responsabile del Servizio accerta che il comportamento dell'appaltatore concreta grave inadempimento dell'obbligazione contrattuali e delle direttive impartite, invia la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando allo stesso un termine di quindici giorni per le relative controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine attribuito senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Servizio, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore comporti ritardi per negligenza dello stesso rispetto anche alle direttive impartite dall'Ufficio Tecnico, il Responsabile del Servizio assegna all'appaltatore un termine di dieci giorni o di tre giorni, nei casi di urgenza, per adempiere in ritardo, dando contestualmente le prescrizioni necessarie per garantire adempimento.

Il termine decorre dal giorno del ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Responsabile del Servizio, constatata la permanenza dell'inadempimento, propone alla Giunta Comunale la risoluzione contrattuale.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti o subendi in conseguenza del comportamento inadempiente dell'appaltatore.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Ogni controversia tra l'Ente e l'Appaltatore non risolta pacificamente verrà demandata ad una commissione arbitrale costituita da un Presidente – nominato dal tribunale civile di Rieti – e da due tecnici esperti nel settore – componenti nominati rispettivamente uno dall'Ente Comune, uno dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla data di richiesta arbitrato.

Le spese di giudizio arbitrate, saranno anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda e saranno a carico della parte soccombente.

Art. 22 - DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di sub-appaltare il servizio.

Art. 23 - SPESA A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese connesse e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore.